



# Commercio e servizi (CONFCOMMERCIO)

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

123 - FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO (COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
23/10/2001	31/12/2004	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	18/07/2008	1,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-3</sup>	TFR
18/07/2008	25/04/2012	1,55% <sup>2-4</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-3</sup>	TFR
26/04/2012	ad oggi	1,55% <sup>2-5</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55% <sup>2</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-3</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

<sup>3</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>4</sup> CCNL 18/07/2008. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

<sup>5</sup> CCNL 24/03/2012. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	18/07/2008	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
18/07/2008	25/04/2012	1,55% <sup>3</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
26/04/2012	ad oggi	1,55% <sup>4</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> CCNL 18/07/2008. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

<sup>4</sup> CCNL 24/03/2012. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

142 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE

D'AOSTA, in forma abbreviata FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 <sup>1</sup>	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	18/07/2008	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
18/07/2008	25/04/2012	1,55% <sup>3</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR
26/04/2012	ad oggi	1,55% <sup>4</sup>	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%;100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> CCNL 18/07/2008. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

<sup>4</sup> CCNL 24/03/2012. Per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

## Opzioni quota lavoratore

FONTE

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (£ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile calcolo TFR	LABORFONDS
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
23/10/2001	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	31/12/2006	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### FOPADIVA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
09/07/2003	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
09/07/2003	31/12/2004	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
01/01/2005	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo TFR	FONTE

## Destinatari

### FONTE - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 03/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

La normale retribuzione (art. 113) corrisposta al lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

- paga base nazionale conglobata;
- indennità di contingenza;
- terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- eventuali scatti di anzianità;
- altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta

una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di FONTE prevede che l'associazione al Fondo permane anche nel caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, nonché nel caso di aspettative o di altre assenze. In tali fattispecie non si interrompe la anzianità di iscrizione ai fini della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni e la relativa contribuzione a carico dell'azienda e del lavoratore è commisurata al trattamento economico previsto dai contratti e dagli accordi collettivi di riferimento.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (CONFCOMMERCIO)**

Indice:

25/02/2013 CCNL Protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino complessivo dell'apprendistato  
24/03/2012 CCNL Accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi  
26/02/2011 CCNL Ipotesi di accordo  
18/07/2008 CCNL Accordo di rinnovo  
14/07/2005 CCNL Testo definitivo  
02/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo  
10/10/2001 FONTE Accordo tra le parti istitutive  
28/02/2000 FONTE Accordo tra le parti istitutive  
20/09/1999 CCNL Accordo di rinnovo  
17/03/1998 FONTE Accordo istitutivo  
29/11/1996 CCNL Verbale integrativo  
03/11/1994 CCNL Testo definitivo

## **25/02/2013**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 24/3/2012, tra CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, si è stipulato il presente protocollo d'intesa per la realizzazione dell'apprendistato professionalizzante degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino complessivo dell'apprendistato. Il presente accordo decorre dal 25/2/2013.

Premessa

- in data 24/3/2012 è stato siglato dalle Parti Sociali l'accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi, di cui il presente protocollo costituisce integrazione;
- è sorta la necessità di adattare la disciplina generale alle specifiche caratteristiche della figura professionale dell'operatore di vendita;
- per quanto non espressamente disciplinato nella presente intesa, risulta applicabile l'accordo di riordino dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione e servizi del 24/3/2012 e segnatamente gli articoli: 1 (proporzione numerica) - 2 (limiti di età) - 3 (disciplina generale) - 4 (procedure di applicabilità) - 9 (referente per l'apprendistato) - 10 (EST) - 11 (Fon.te) - 12 (For.te) - 13 (riconoscimento dei precedenti periodi di apprendistato) - 14 (obblighi del datore di lavoro) - 15 (doveri dell'apprendista) - 17 (percentuale di conferma) - 20 (modalità di erogazione della formazione) - 21 (riconoscimento della qualifica e registrazione nel libretto formativo) - 23 (rinvio alla legge);
- per le particolarità del settore, è fatta salva la possibilità di realizzare a livello aziendale intese per valorizzare e adeguare il percorso formativo a specifiche esigenze di organizzazione aziendale e del lavoro;
- resta fermo quanto previsto nell'Accordo del 24/3/2012 sulle procedure di applicabilità da compiere presso gli Enti Bilaterali.

## **24/03/2012**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 24/3/2012, tra CONFCOMMERCIO - Imprese per l'Italia e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS si è stipulato il presente accordo di riordino complessivo della disciplina dell'apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi.

Il presente accordo decorre dal 26/4/2012.

#### **Art. 11 Fon.Te**

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,55%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro, della retribuzione utile per il computo del TFR.

## **26/02/2011**

#### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il giorno 26/2/2011, tra la CONFCOMMERCIO e la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL si è stipulato il seguente accordo.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2011 e scadrà il 31/12/2013.

#### **CAPO II - Welfare contrattuale**

##### **Art. 96 Fondo di previdenza complementare FONTE**

Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di categoria, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29/11/1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dall'1/1/2005 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dall'1/1/2006 il contributo - a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le parti, tuttavia, concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29/11/1996.

Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29/11/96 possono deliberare la confluenza in FON.TE.

Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29/11/96, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29/11/1996.

## **18/07/2008**

#### **Art. \_\_\_\_ Fon.Te**

Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te).

Agli stessi, per tutto il periodo di apprendistato, la contribuzione a carico del datore di lavoro sarà pari all'1,05%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, della retribuzione utile per il computo del TFR.

## **14/07/2005**

### **Art. 93 Fondo di previdenza complementare FONTE**

Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare di riferimento, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29/11/1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo da destinare a tale Fondo, inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dall'1/1/2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dall'1/1/2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro – per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

Le parti, tuttavia, concordano sull'esigenza di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29/11/96.

Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i fondi o casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in FON.TE..

Le parti convengono inoltre che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29/11/96, le aziende ed i lavoratori, già iscritti a fondi o casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29/11/96.

## **02/07/2004**

### **Art. .... – Fondo di previdenza complementare FONTE**

Premesso che Fonte è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 29 novembre 1996, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;
- dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

## **10/10/2001**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 10/10/2001 tra CONFCOMMERCIO; e la FILCAMS-CGIL; la FISASCAT-CISL; la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente accordo per il versamento della contribuzione al fondo pensione FON.TE. di competenza degli anni 1999, 2000 e 2001.

- Tenuto conto che, per effetto di quanto stabilito con accordo del 29/11/1996, la contribuzione al fondo pensione FON.TE. decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di adesione sia per le aziende che per i lavoratori;
- Rilevato che il fondo pensione FON.TE. ha presentato istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione e che, non appena ottenuta l'autorizzazione predetta, dovrà immediatamente provvedere alla riscossione dei contributi;
- Considerato che in data 18/7/2001 il Consiglio di Amministrazione di FON.TE. ha deliberato in merito all'individuazione della Banca depositaria, rendendo di fatto possibile l'avvio della fase di riscossione della contribuzione;



- Considerato che a causa del protrarsi della fase transitoria la contribuzione dovuta dai lavoratori e dalle aziende iscritte a FON.TE. per i periodi arretrati risulta in moltissimi casi di notevole entità;
- Tenuto conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 47/2000 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di trattamento fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari;

si conviene quanto segue:

1. Ferma restando la possibilità di versare i contributi arretrati in unica soluzione, ai lavoratori iscritti a FON.TE. anteriormente al 30/6/2001 è consentito di corrispondere in forma rateale le quote di contribuzione relative ai periodi anteriori a tale data.
2. Ferma restando la corresponsione in unica soluzione delle quote di TFR accantonate dal momento dell'iscrizione del lavoratore a FON.TE., la contribuzione dovuta dall'azienda per i periodi anteriori al 30/6/2001 può essere versata con le stesse modalità di pagamento rateale scelte dal lavoratore.
3. I tempi e le modalità di versamento della contribuzione arretrata sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di FON.TE.

## **28/02/2000**

### **Verbale di accordo**

Il giorno 28/2/2000, tra la CONFCOMMERCIO; e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL; si è stipulato il presente accordo integrativo in materia di previdenza complementare.

- Visto il protocollo sulla previdenza complementare nel settore terziario sottoscritto il 29/11/1996;
- Visto l'accordo integrativo stipulato in data 17/3/1998;
- Visto il protocollo sulla previdenza complementare per il settore turismo sottoscritto il 22/1/1999;
- Tenuto conto che, dopo mesi dall'avvio della fase di adesione a FON.TE., non è stato ancora raggiunto il limite delle 20 mila adesioni previsto dalle parti medesime per procedere all'elezione degli Organi definitivi e per ottenere l'autorizzazione ad operare da parte della CO.VI.P.;
- Considerata l'esigenza di dare corso all'attività del Fondo in tempi ravvicinati, anche al fine di porre il Fondo stesso nella condizione di competitività nel momento in cui verrà approvata la riforma del trattamento di fine rapporto;
- Tenuto presente l'impegno a suo tempo assunto per costituire FON.TE. quale Fondo destinato ad associare le aziende ed i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi;

Convergono

- di modificare gli accordi in precedenza assunti, disponendo che le procedure, per l'elezione dell'Assemblea dei delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori definitivi di FON.TE., vengano avviate al raggiungimento del numero minimo di 10 mila adesioni;
- di garantire la partecipazione anche del settore turismo alla fase elettorale;
- di apportare, conseguentemente, le necessarie variazioni ai Regolamenti per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori e delle imprese nell'ambito degli Organi definitivi di FON.TE., prevedendo anche la possibilità di svolgimento delle operazioni elettorali a mezzo posta;
- di perseguire, altresì, l'obiettivo di operare affinché le adesioni al Fondo raggiungano, comunque, livelli ottimali che consentano di offrire agli iscritti risultati competitivi.

## **20/09/1999**

### **Art. ... - Previdenza complementare.**

Le parti concordano sulla necessità di salvaguardare la specificità delle forme pensionistiche complementari preesistenti alla data del 29.11.96.

Le parti si danno reciprocamente atto che, previo accordo stipulato in sede di contrattazione aziendale, i Fondi o Casse di previdenza complementare costituiti antecedentemente al 29.11.96 possono deliberare la confluenza in FON.TE.

Le parti convergono che, salvo diverso accordo stipulato in sede aziendale che comunque non potrà prevedere livelli di contribuzione inferiori a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96, le aziende e i lavoratori, già iscritti a Fondi o Casse preesistenti, possono partecipare a FON.TE. versando i contributi previsti dai relativi

contratti integrativi aziendali ancorché più elevati o differenti per tipologia rispetto a quelli previsti dall'accordo sottoscritto in data 29.11.96.

## **17/03/1998**

### **Accordo 17 marzo 1998 per la costituzione del Fondo pensione complementare FON.TE. Accordo integrativo al Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del terziario e dei servizi**

In relazione al Protocollo in materia di previdenza complementare sottoscritto in data 29 novembre 1996 ed al costituendo relativo Fondo del terziario, distribuzione e servizi (FON.TE.), le parti convengono quanto appresso:

- impegno ad attivarsi affinché il Fondo sia operativo entro il 31 dicembre 1998;
- nel caso in cui l'operatività sia conseguita entro la data soprarichiamata l'obbligo contributivo decorrerà dal 1° luglio 1998 per i lavoratori associati entro il 30 giugno 1998 mentre per quelli associati dopo tale data l'obbligo contributivo decorrerà dalla data di adesione al Fondo.

In relazione a quanto sopra le parti si incontreranno in tempo utile, e comunque entro il 31 ottobre 1998 per valutare lo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione. Nel caso in cui si evidenzi una previsione negativa circa l'ottenimento della autorizzazione entro il 31 dicembre 1998, le parti si impegnano a ricercare e definire le soluzioni tecnico-giuridiche che si rendessero necessarie per rispettare comunque i tempi di contribuzione di cui sopra.

- L'entità della quota associativa costituirà oggetto di verifica tra le parti circa la sua congruità e l'eventuale conseguente sua ridefinizione in sede di contrattazione collettiva nazionale.

- Gli Enti bilaterali potranno svolgere, così come previsto dall'accordo del 29 novembre 1996; soprattutto con riferimento alle realtà aziendali di piccole dimensioni, una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni e potranno facilitare il rapporto tra associati e Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi.

- Al Fondo possono essere iscritti anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

E' costituito tra le parti stipulanti il presente accordo il Comitato dei garanti.

Il Comitato dei garanti è costituito, su base paritetica, da 6 rappresentanti designati da Confcommercio e 6 rappresentanti designati da FILCAMS - FISASCAT - UILTUCS.

Il Comitato dei garanti è un organismo consultivo che ha il compito di mantenere il collegamento tra FON.TE. e le parti stipulanti il presente accordo e di informarle nel caso in cui l'orientamento delle azioni intraprese da FON.TE. non fosse coerente con il suo fine istituzionale.

Tale Comitato dovrà essere periodicamente informato, secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale di FON.TE.

Al suddetto Comitato è attribuita, in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie preposte dalle parti stipulanti il presente accordo.

In sede di atto costitutivo di FON.TE. le parti stipulanti il presente accordo designano nei termini di pariteticità e nelle misure previste dallo Statuto i componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio ed i componenti il Collegio dei revisori che restano in carica fino a quando non sia convocata la prima Assemblea dei delegati che deve provvedere alla elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori di FON.TE., una volta raggiunto il numero minimo di 20 mila lavoratori associati.

Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio ha facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere la costituzione e la piena operatività di FON.TE., nei limiti di quanto eventualmente stabilito dai competenti organi di vigilanza e controllo.

## **29/11/1996**

### **PROTOCOLLO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INTEGRATIVA NEL SETTORE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI**

In data 29 novembre 1996  
la CONFCOMMERCIO

e

FILCAMS-CGIL  
FISASCAT - CISL

## UILTuCS-UIL

- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
- preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;

convengono

di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di Previdenza Complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine l'Atto Costitutivo, lo Statuto ed il Regolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative necessarie.

Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

- 1) Il Fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso:
- 2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi.  
E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti da Aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi;
- 3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché con contratto di formazione lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei Quadri:
- 4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturato nell'anno mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del TFR maturato nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente protocollo;
- 5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
- 6) il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto.
- 7) possono divenire soci del fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil stabilisca la confluenza del fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo;
- 8) il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
  - Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
  - Consiglio di Amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
  - Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;

- Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente protocollo; dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;

9) viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;

10) durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli organi del Fondo;

11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;

12) le parti individueranno il ruolo che gli Enti Bilaterali nazionale e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;

13) le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto-Adige sulla materia

#### NORMA FINALE

Le Parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero protocollo ma impegnano le Parti ad apportare al testo le correzioni od integrazioni necessarie.

## **03/11/1994**

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore. Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende. A tal fine verrà insediata una Commissione Paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse. La predetta Commissione, composta da dodici membri, verrà insediata entro il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

---